Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68 ROMA - Giovedì, 22 dicembre 1927 - ANNO VI **Numero 295**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» o tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendità presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonsogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 67. — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biasso-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (O.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» del Regno d'Italia per l'anno 1928, sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito. L'amministrazione della «Gazzetta» non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2613.

LEGGE 11 dicembre 1927, n. 2309.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti 29 aprile 1925, n. 988, e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988, e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali, così modificato:

Art. 1.

Agli organi dell'Amministrazione delle poste e telegrafi elencati all'art. 13 del nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica (R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520) fra le lettere *c*) e *d*) aggiungasi « uffici di 1ª classe ».

Questi uffici sono gestiti da funzionari di ruolo coadiuvati da supplenti oppure da impiegati esecutivi di cui all'articolo 3 del Regio decreto sull'ordinamento del personale delle poste e dei telegrafi (15 agosto 1926, n. 1733).

Art. 2.

Gli uffici principali e secondari, in caso di riconosciuta necessità, possono essere trasformati in uffici di 1ª classe.

La trasformazione è disposta con decreto motivato dal Ministro per le comunicazioni, inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

Le disposizioni dei tre ultimi commi dell'art. 6 del Regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, hanno vigore con effetto dal 1° luglio 1924.

L'ultimo comma dell'art. 14 del citato R. decreto-legge è sostituito dal seguente:

« Il prescelto deve, entro due mesi dalla partecipazione ufficiale, assumere la gestione della ricevitoria assegnatagli; in caso contrario il suo rapporto di servizio è risoluto, tranne che l'Amministrazione giudichi il ritardo dovuto a straordinarie esigenze di servizio o ad altri eccezionali motivi ».

All'art. 18 è aggiunto il seguente comma:

« Il giudizio sull'importanza delle ricevitorie e la opportunità dei provvedimenti di cui al precedente comma e in ogni altro caso non demandato ad organo speciale, è riservato al Ministro per le comunicazioni ».

Al capoverso dell'art. 55 è sostituito il seguente:

« L'applicazione di tale tariffa è limitata a otto viaggi all'anno di corsa semplice per i titolari degli uffici secondari e per i ricevitori ed a quattro viaggi all'anno di corsa semplice per la famiglia convivente ed a carico ».

Art. 4.

I titolari degli uffici secondari ed i ricevitori postali telegrafici sono dispensati dal compiere le sostituzioni delle cauzioni comunque costituite e dal prestare i complementi eventualmente dovuti, in base a disposizioni anteriori al 1° luglio 1926. Delle sostituzioni e dei complementi stessi, però, si tiene calcolo a tutti gli effetti dell'art. 9 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.

Tali disposizioni sono estese, in quanto siano applicabili, ai gerenti assunti in servizio prima del luglio 1926 nonchè ai titolari degli uffici secondari, ai ricevitori postali telegrafici ed ai gerenti, comunque cessati dal servizio anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 5.

Il termine del 30 giugno 1926 stabilito nell'art. 1 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, è prorogato al 31 marzo 1927.

Dalla data della sua entrata in vigore e fino alla scadenza del nuovo termine non è applicabile l'art. 5 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168.

Il titolare dell'ufficio secondario od il ricevitore postale telegrafico, anche se cessato dal servizio, continua a garantire con la cauzione individuale la propria gestione fino a quando non abbia eseguito i versamenti prescritti dall'art. 9 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, in una delle forme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897.

A datare da tale epoca subentra la garanzia collettiva della Cassa mutua anzidetta, anche per le gestioni precedenti comprese le eventuali gerenze, nei limiti, e con le forme di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897.

Art. 6.

Per le cauzioni individuali svincolate di diritto a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, le Amministrazioni, cui spetta cancellare il vincolo cauzionale, sono tenute a provvedervi indipendentemente da ogni altra formalità entro due mesi dalla esibizione dei titoli da parte degli interessati.

Art. 7.

Ferme le disposizioni degli articoli 19 e 27 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, l'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, i ricevitori postali telegrafici e gli agenti rurali, è parificato, agli effetti delle imposte e tasse, alle Amministrazioni dello Stato, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.

Alle domande per il conseguimento dei benefici dell'Istituto ed ai documenti che le corredano sono applicabili le disposizioni dell'art. 32, ultimo comma, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

La esenzione dalle tasse postali accordate all'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali, dall'art. 27 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, è estesa al servizio delle riscossioni, ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.

Art. 8.

Nei giudizi attivi e passivi la rappresentanza delle singole gestioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, è affidata al direttore tecnico dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali.

Art. 9.

I rapporti e le contestazioni per qualsiasi causa, e comunque sorte, relative alle concessioni di pubblicità, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, ed alla loro esecuzione, sono regolati e definiti:

a) a norma del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, fra Stato, concessionari e subconcessionari;

b) a norma dell'art. 8 del Regio decreto-legge stesso, fra concessionari e sub-concessionario, od assuntore, determinandosi che in caso di ricorso gli arbitri delle parti saranno nominati rispettivamente dal concessionario e dal sub-concessionario od assuntore.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministro per le comunicazioni:

a) di modificare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e dei sindaci dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali, in relazione alle attribuzioni assegnate all'Istituto posteriormente al decreto di sua costituzione. La modificazione è fatta di concerto col Ministro per le finanze;

b) di autorizzare il versamento ad un fondo complessivo delle somme di cui alla lettera *C* dell'art. 9 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e degli interessi di cui al successivo articolo 10, salva l'assegnazione di corrispondenti quote ai conti individuali nei casi di chiusura e di totali prelevamenti dai conti stessi, da determinarsi con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza con l'approvazione del Ministro.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2614.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2318.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento fiscale dei dipendenti degli Economati generali dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, con il quale viene parificato il trattamento fiscale dei dipendenti degli Economati generali dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2615.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2319.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale delle imposte dirette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2616.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2321.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2617.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2320.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2618.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2322.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2619.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 2312.

Norme per assicurare il migliore funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, sulla bonificazione dei terreni paludosi o difettosi di scolo e il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare un miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica, imponendo una più rigorosa scelta del personale direttivo, nonchè di apportare alcuni altri ritocchi alla vigente legislazione;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I direttori e segretari amministrativi dei consorzi di bonifica di prima categoria possono essere autorizzati a rogare in forma pubblica i contratti nell'interesse dei consorzi.

L'autorizzazione è data con decreto del Ministro per i lavori pubblici agli impiegati consorziali che siano provvisti di laurea in giurisprudenza, di laurea in scienze economiche e commerciali, o di altro titolo rilasciato da università o istituti superiori del Regno, riconosciuto equipollente dal Ministro per i lavori pubblici.

L'autorizzazione può essere concessa anche agli impiegati muniti di diploma di ragioneria o di patente di segretario comunale, purchè consti della loro competenza in materia di amministrazione consorziale.

Art. 2.

Dall'entrata in vigore del presente decreto nessuno potrà essere nominato direttore o segretario amministrativo di consorzi idraulici o di bonifica se non sia provvisto dei titoli di cui al precedente articolo.

L'inosservanza di tale divieto implica la nullità del contratto d'impiego.

Art. 3.

Sono ridotti ad un terzo dell'ammontare di tariffa gli onorari dovuti ai notari per rilascio di copie autentiche di atti e contratti traslativi di proprietà, necessari per l'aggiornamento del catasto dei consorzi di bonifica e degli altri consorzi amministrativi a base territoriale.

Art. 4.

L'importo delle ammende è in generale delle pene pecuniarie, fissato dalle vigenti leggi per le contravvenzioni alle norme di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica, è elevato al quadruplo.

Art. 5.

L'esenzione per venti anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito dei fondi bonificati, concessa con l'art. 123 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, è estesa anche alle bonifiche idrauliche eseguite da privati indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purchè esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel detto testo unico.

L'applicabilità dell'esenzione ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal Ministro per i lavori pubblici, il quale determina anche la data di ultimazione della bonifica ai fini della decorrenza del ventennio di esenzione.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 148. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2620.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2305.

Approvazione dello statuto dell'Istituto superiore di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa », in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 13 marzo 1923, n. 736, sul riordinamento degli Istituti superiori di magistero;

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore;

Veduto il regolamento per gli Istituti superiori di magistero, approvato con Nostro decreto 28 agosto 1924, n. 1588;

Veduto l'art. 40 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

Vedute le proposte fatte dalla Governatrice dell'Istituto superiore di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » in Napoli, per l'approvazione dello statuto dell'Istituto medesimo;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto dell'Istituto superiore di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » in Napoli, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 145. — SIROVICH.

Statuto dell'Istituto superiore di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » in Napoli.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'Istituto di magistero superiore femminile « Suor Orsola Benincasa » in Napoli, mantenuto dall'ente morale « Istituto Suor Orsola Benincasa », è governato dal presente statuto.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di completare la cultura delle licenziate dagli istituti magistrali, per prepararle ad insegnare filosofia e pedagogia negli istituti magistrali e discipline letterarie nelle scuole medie maschili e femminili; e di abilitare le insegnanti delle pubbliche scuole elementari all'ufficio di direttrici didattiche e di ispettrici scolastiche.

Art. 3.

L'anno accademico e l'anno finanziario dell'Istituto vanno dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 4.

Per quanto non è contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del regolamento per gli Istituti superiori di magistero.

CAPO II.

Autorità accademiche.

Art. 5.

L'Istituto è governato:

1° dalla direttrice;
2° dal Consiglio direttivo;
3° dal Consiglio dei professori;
4° dal Consiglio di amministrazione;

Art. 6.

La direttrice dell'Istituto di magistero è la direttrice dell'Istituto « Suor Orsola Benincasa » ed è nominata dal Consiglio d'amministrazione, in seguito a concorso. La nomina diventa definitiva dopo un biennio di prova.

La direttrice deve avere i seguenti requisiti: essere nubile, avere cultura superiore, possedere titoli ed esperienza didattica ed avere regolare condotta morale, civile e politica.

La direttrice:

1° rappresenta e governa l'Istituto;

2° convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei professori e provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni;

3° sorveglia i servizi di segreteria e di economato;

4° esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto e sulle alunne;

5° ha la vigilanza sulla biblioteca e sui gabinetti;

6° cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto;

7° riferisce, con relazione annuale, al Ministro sull'andamento generale dell'Istituto;

8° esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dallo statuto.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è composto:

a) dalla direttrice, che lo presiede;
b) dai professori di ruolo dell'Istituto.

Il Consiglio direttivo:

1° delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;

2° delibera sulla esenzione totale o parziale dalle tasse e sopratasse scolastiche a favore delle alunne;

3° esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dallo statuto.

Art. 8.

Il Consiglio dei professori è composto di tutti i professori dell'Istituto.

Il Consiglio dei professori:

1° coordina e rivede i programmi d'insegnamento;

2° stabilisce gli orari delle lezioni e determina l'orario generale dell'Istituto;

3° dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico dell'Istituto;

4° esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dallo statuto.

Art. 9.

Funziona da Consiglio d'amministrazione dell'Istituto di magistero la Commissione amministrativa dell'ente « Istituto Suor Orsola Benincasa » cui sono, all'uopo, aggregati due professori di ruolo dell'Istituto di magistero, designati dal Consiglio direttivo dell'Istituto medesimo.

Il Consiglio di amministrazione:

1° provvede alla gestione economica dell'Istituto;

2° delibera sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;

3° approva i contratti e le convenzioni e ogni provvedimento che importi onere finanziario per l'Istituto;

4° nomina il personale insegnante, di segreteria e di servizio e provvede a tutto quanto si riferisce allo stato giuridico ed economico di esso;

5° esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dallo statuto.

CAPO III.

Ordinamento degli studi.

Art. 10.

Nell'Istituto sono svolti i corsi per il conseguimento dei tre diplomi di cui all'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, sul riordinamento degli Istituti superiori di magistero.

Art. 11.

Sono materie fondamentali: la filosofia e storia della filosofia, la pedagogia, la lingua e letteratura italiana, la lingua e letteratura latina, la storia, la geografia.

Sono materie complementari: la lingua e letteratura francese, la lingua e letteratura inglese, la lingua e letteratura tedesca, le istituzioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica, l'igiene scolastica e generale.

Ai predetti insegnamenti sono aggiunte conferenze sulla letteratura antica e moderna, italiana e straniera, e sulla storia dell'arte.

Art. 12.

Per il corso biennale per il conseguimento del diploma di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, è obbligatoria l'iscrizione e la frequenza a tutte le materie fondamentali, ed in più all'igiene e alle istituzioni di diritto e legislazione scolastica, nonchè ad una lingua e letteratura straniera.

Art. 13.

Per il primo biennio di entrambi i corsi quadriennali è obbligatoria l'iscrizione e la frequenza a tutte le materie fondamentali e ad almeno due delle materie complementari, a scelta dell'alunna. Tra queste, una deve essere una lingua e letteratura straniera.

Art. 14.

Nel secondo biennio gli insegnamenti sono stabiliti in due gruppi, su non meno di cinque materie fondamentali, dal Consiglio dei professori in relazione al conseguimento dei diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736.

Le alunne che aspirano al conseguimento del diploma di cui alla lettera *b*) debbono seguire inoltre gl'insegnamenti d'istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e igiene scolastica se non li abbiano frequentati nel primo biennio e superare i relativi esami.

Art. 15.

Il Consiglio dei professori stabilisce quali materie debbano essere svolte in corsi annuali e quali in corsi biennali.

CAPO IV.

Professori.

Art. 16.

Il numero dei professori di ruolo è di tre per tre delle materie fondamentali.

Alle altre materie fondamentali e a quelle complementari si provvede mediante incarichi.

Art. 17.

Gli stipendi e gli emolumenti dei professori di ruolo sono quelli stabiliti per i professori di ruolo dei Regi istituti superiori di magistero e risultano dalla tabella *A*) annessa al presente statuto.

Ai professori di ruolo è dovuto un trattamento di quiescenza non inferiore a quello spettante ai professori di ruolo dei Regi istituti superiori di magistero. Per assicurare tale trattamento, l'Istituto stipulerà contratto con l'Istituto nazionale di assicurazione od altro Istituto riconosciuto dallo Stato.

Art. 18.

Il conferimento degli incarichi è fatto dal Consiglio di amministrazione.

Gli incarichi possono essere conferiti a professori di ruolo di Università o di Istituti superiori, a liberi docenti universitari ed a professori d'istituti d'istruzione media di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico.

Art. 19.

La retribuzione degli incarichi è stabilita dal Consiglio di amministrazione e non sarà inferiore alla misura stabilita per gli incarichi presso i Regi istituti superiori di magistero.

Nessun trattamento di quiescenza è dovuto agli incaricati.

Art. 20.

I professori debbono essere, se uomini, ammogliati e, se donne, nubili ed avere regolare condotta morale, civile e politica.

Art. 21.

I professori hanno l'obbligo d'impartire l'insegnamento, nella materia professata, in tutte le classi dell'Istituto, secondo l'orario, e non hanno diritto a speciali compensi in caso di sdoppiamento di corsi.

CAPO V.

Alunne, esami, tasse.

Art. 22.

All'Istituto possono iscriversi soltanto donne.

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto si fa in seguito ad esame di concorso per un numero di posti stabilito, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 23.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta su carta legale, deve contenere la dichiarazione del diploma che s'intende conseguire e della lingua straniera che si presceglie come materia di studio in caso di ammissione; deve essere presentata alla direttrice tra il 1° e il 10 ottobre, corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2° diploma di abilitazione magistrale o di licenza della Scuola normale;

3° quietanza della tassa prescritta per l'esame di concorso.

Art. 24.

Le candidate, che abbiano superato l'esame di concorso, per ottenere l'iscrizione al primo anno di corso, debbono presentare, non oltre il 5 novembre, le quietanze della tassa d'immatricolazione, della prima rata della tassa annuale d'iscrizione, e della prima rata della sopratassa per esame di profitto.

La domanda d'iscrizione ai successivi anni di corso deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto, non oltre il 5 novembre di ogni anno, corredata delle quietanze della

prima rata della tassa d'iscrizione e della prima rata della sopratassa per esami di profitto.

La direttrice può consentire per giustificati motivi l'iscrizione non oltre il 30 novembre.

Art. 25.

Le alunne che provengono da altri Istituti superiori di magistero, Regi o pareggiati, possono ottenere l'iscrizione, previo voto favorevole del Consiglio dei professori.

Gli anni di corso già compiuti presso l'Istituto di provenienza, sono interamente computati per il conseguimento del diploma al quale l'alunna aspira. L'ulteriore svolgimento degli studi è determinato, caso per caso, dal Consiglio dei professori.

Art. 26.

L'alunna ha facoltà di passare dall'uno all'altro corso per il conseguimento dei tre diplomi, alle condizioni determinate, caso per caso, dal Consiglio dei professori.

In ogni caso, la durata complessiva di ogni corso non può essere inferiore a quella stabilita per il conferimento di ciascun diploma.

Art. 27.

Le alunne che hanno conseguito il diploma di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, possono iscriversi al secondo biennio per il conseguimento di uno dei diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo stesso.

Quelle che hanno conseguito uno dei due diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*) del citato articolo possono conseguire l'altro diploma, iscrivendosi ad un altro anno di corso, secondo il piano degli studi stabilito dal Consiglio dei professori.

Art. 28.

La segreteria tiene al corrente il registro della carriera scolastica delle alunne.

Ciascun professore ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco delle iscritte e di farsene rilasciare copia.

Art. 29.

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica delle alunne provvede la direttrice, sentito il Consiglio dei professori.

Il provvedimento della direttrice è definitivo.

Art. 30.

Gli esami sono:

1. di concorso per l'iscrizione al primo anno;
2. annuali di profitto;
3. di promozione dal 1° al 2° biennio;
4. di diploma.

Art. 31.

L'esame di concorso per l'iscrizione è dato in una sola sessione, che ha inizio il 16 ottobre di ciascun anno.

Gli esami di profitto, di promozione e di diploma si possono dare in due sessioni: l'estiva e l'autunnale, e la data ne è fissata dal Consiglio dei professori.

Art. 32.

L'esame di concorso per l'iscrizione al 1° anno consta delle prove indicate nell'art. 36 del regolamento per gli istituti superiori di magistero, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1588.

Art. 33.

Gli esami di profitto sono dati per singole materie o per gruppi di materie, secondo venga stabilito dal Consiglio dei professori.

Art. 34.

Gli esami di promozione dal 1° al 2° biennio consistono:

1. In una o più prove scritte su singole materie o gruppi di materie;

2° In più prove orali su singole materie o gruppi di materie.

Il numero delle prove e le materie o i gruppi di materie su cui vertono le prove scritte e orali sono stabilite dal Consiglio dei professori.

Art. 35.

L'esame di diploma consiste nelle prove di cui all'art. 39 del regolamento per gli istituti superiori di magistero.

Art. 36.

Il giudizio d'idoneità è dato in base all'esito degli esami e sopratutto in base alle relazioni circa l'assiduità, la diligenza, il profitto negli studi e la maturità intellettuale dell'alunna, di cui i professori possono accertarsi durante l'anno accademico nei modi più opportuni.

Art. 37.

Le alunne che non si sono presentate o che hanno sostenuto con esito sfavorevole l'esame di promozione al secondo biennio possono essere ammesse a ripetere il secondo anno del primo biennio.

Lo stesso vale per le alunne iscritte negli altri corsi.

Le alunne che non si sono presentate o che hanno sostenuto con esito sfavorevole l'esame di diploma non sono tenute a ripetere l'ultimo anno.

Art. 38.

Per l'esame di concorso per l'iscrizione al 1° anno la Commissione esaminatrice è composta della direttrice, o di un professore da lei delegato che la presiede, e dei professori delle materie fondamentali.

Per gli esami di profitto, per quelli di promozione e per quelli di diploma, le Commissioni esaminatrici sono composte della direttrice, o di un professore da lei delegato che le presiede, e dei professori delle materie che formano i gruppi sui quali l'alunna deve sostenere l'esame.

Se l'esame verte sopra una sola materia, la Commissione è composta della direttrice e di due professori.

Art. 39.

I diplomi sono conferiti in nome del Re; essi vengono rilasciati dalla direttrice e debbono recare la firma della direttrice stessa.

Nei diplomi sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame con speciale menzione della lode, ove questa sia stata concessa.

Art. 40.

Le tasse e sopratasse scolastiche sono fissate nella misura stabilita dai Regi decreti 30 settembre 1923, n. 2102, e 6 dicembre 1923, n. 2656, e risultano dalla tabella *B*) annessa al presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione può determinare, anno per anno, una speciale sopratassa di frequenza e contributi per servizi speciali.

Art. 41.

Le tasse di concorso per la iscrizione, le tasse per l'immatricolazione, le tasse annuali d'iscrizione, le sopratasse per esami di profitto e di diploma, si pagano alla Cassa dell'Istituto.

La tassa di diploma è invece versata all'Erario e si paga con cartolina vaglia indirizzata al Procuratore del registro in Napoli.

Art. 42.

Nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 del presente statuto, le alunne che passano dal corso pel diploma di cui alla lettera *c*) al corso pel diploma di cui alla lettera *a*) o *b*) dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, sono tenute a pagare la differenza fra le tasse prescritte per il corso quadriennale e quelle prescritte per il corso biennale, relativamente agli anni nei quali furono iscritte al corso pel diploma di cui alla lettera *c*).

Art. 43.

Alle alunne dell'Istituto può essere concessa la dispensa totale o parziale dal pagamento delle tasse e sopratasse alle condizioni determinate dagli articoli 48 a 54 del regolamento sugli istituti superiori di magistero.

Il giudizio sulle condizioni economiche delle aspiranti alla dispensa dalle tasse è deferito all'Intendenza di finanza solo per quanto riguarda l'esonero dalla tassa di diploma: per l'esonero dalle altre tasse tale giudizio è deferito al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Art. 44.

Tutti i certificati, copie ed estratti di atti relativi alla carriera scolastica delle alunne sono rilasciati in conformità alle leggi sul bollo e recano la firma della direttrice.

La tabella *C*) annessa al presente statuto determina i diritti di segreteria dovuti dalle alunne per il rilascio di documenti di carriera scolastica.

CAPO VI.

Amministrazione.

Art. 45.

Ai locali, all'arredamento di essi e a tutto quanto occorre per il mantenimento e il funzionamento dell'Istituto e per il pagamento dei professori e del personale di ogni altra categoria, provvede l'Ente morale « Suor Orsola Benincasa », al quale sono interamente devolute le eventuali oblazioni di enti o di privati fatte a favore dell'Istituto di magistero, come ogni altro provento di questo.

Il servizio di segreteria e di cassa è affidato, sotto la vigilanza della direttrice, al personale amministrativo dell'Ente « Istituto Suor Orsola Benincasa ».

CAPO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 46.

Finchè resti in vigore la convenzione stipulata in data 27 febbraio 1915 tra il Ministero della pubblica istruzione e la Principessa di Strongoli Adelaide Del Balzo le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono affidate alla Governatrice Principessa di Strongoli, benemerita fondatrice dell'Istituto.

La Governatrice può intervenire alle adunanze del Consiglio direttivo e del Consiglio dei professori ed in tal caso ne assume la presidenza.

Essa firma i diplomi e tutti gli atti concernenti la carriera scolastica delle alunne e provvede alla nomina della direttrice, nonchè del personale, di ogni categoria, dipendente dall'Istituto.

Art. 47.

L'attuale direttrice, cui è dovuta la creazione dell'Istituto che essa dirige sin dalla sua fondazione, rimane in carica.

Essa coadiuva la Governatrice ed insieme al Consiglio direttivo ed al Consiglio dei professori ha il governo didattico dell'Istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

TABELLA *A* (art. 17).

Stipendi dei professori di ruolo e indennità della direttrice.

	Stipendio iniziale (Lire)	Stipendio al primo aumento (Lire)
Professori stabili di prima classe	21,000 *7,500*	23,000 *7,500*
Professori stabili di seconda classe (rimangono nel grado sei anni)	17,800 *5,500*	19,000 *5,500*
Professori stabili di terza classe (rimangono nel grado almeno cinque anni)	16,000 *4,200*	16,800 *4,200*
Professori non stabili (rimangono nel grado almeno tre anni)	13,700 *3,500*	14,300 *3,500*
Indennità alla direttrice	3,000	

TABELLA *B* (art. 40).

Tasse e sopratasse scolastiche.

1. — Per le alunne che si iscrivono ai corsi per il conseguimento dei diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*):

1°	Tassa di concorso per iscrizione	Lire 50
2°	Tassa d'immatricolazione	» 150
3°	Tassa annuale d'iscrizione	» 350
4°	Tassa di diploma	» 150
5°	Sopratassa annuale per esami di profitto	» 140
6°	Sopratassa per esame di diploma	» 75

2. — Per le alunne che si iscrivono al corso per il conseguimento del diploma di cui alla lettera *c*):

1°	Tassa di concorso per iscrizione	Lire	30
2°	Tassa d'immatricolazione	»	20
3°	Tassa annuale d'iscrizione	»	100
4°	Tassa di diploma	»	100
5°	Sopratassa annuale per esami di profitto	»	100
6°	Sopratassa per esame di diploma	»	40

TABELLA *C* (art. 44)

Diritti di segreteria.

1°	Per il rilascio della tessera e del libretto personale	Lire	15
2°	Per il rilascio di ogni certificato, copia, estratto di atti o di registri	»	5
3°	Per il rilascio del diploma	»	5

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2621.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2323.

Agevolazioni fiscali alle società assuntrici di linee aeree commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, che detta le norme per la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare l'esercizio, da parte dell'industria privata, della navigazione aerea civile;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'aeronautica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle società nazionali, esclusivamente assuntrici di linee commerciali aeree, è concessa, per la durata di dieci anni, dal giorno dell'inizio dell'esercizio di ogni singola linea, l'esenzione dai dazi doganali, dai dazi di consumo e dai diritti di vendita sui carburanti e sui lubrificanti destinati, esclusivamente, al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di tali linee.

Art. 2.

Quando ne sia riconosciuta la convenienza, da parte del Ministero dell'aeronautica, potrà pure essere concessa l'esenzione doganale per il materiale di volo (aeromobili, motori e parti di ricambio) che le suddette società dovessero eventualmente importare dall'estero.

Gli aeromobili, i motori e le parti di ricambio, da ammettere in franchigia doganale, non potranno essere destinati ad alcun uso estraneo all'esercizio della linea, di cui le società stesse siano assuntrici.

Art. 3.

E' altresì concessa a favore delle società suindicate: *a*) la riduzione al quarto della misura normale della tassa di negoziazione tanto sulle azioni quanto sulle obbligazioni; *b*) la esenzione dalle tasse di bollo e dai diritti di segreteria, per le convenzioni relative all'esercizio delle linee aeree e per tutti gli atti inerenti e conseguenti ad esso, comprési i contratti di appalto e di fornitura nonchè gli atti comprovanti i successivi aumenti di capitale.

La tassa di registro, in tutti i casi suddetti, sarà applicata nella misura fissa minima.

Art. 4.

E' riservato al Ministro per le finanze di stabilire le norme per la esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonchè per la vigilanza, il controllo e l'accertamento di effettivo impiego dei lubrificanti, carburanti e materiali di volo ammessi in franchigia.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccòlta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 155. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1927.

Autorizzazione all'esercizio della mediazione per il collocamento all'estero dei rischi in assicurazione alla ditta Enea Gardini di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1926, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1926, col quale la ditta Enea Gardini di Genova, venne autorizzata all'esercizio della mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, per il periodo di anni due decorrente dal 14 agosto 1925;

Vista la domanda della ditta medesima per ottenere il rinnovo della autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla ditta Enea Gardini di Genova con decreto 3 gennaio 1926, di esercitare la mediazione per il collocamento all'estero dei rischi in assicurazione è confermata per un altro periodo di anni due, a datare dal 14 agosto 1927.

La nuova autorizzazione resta subordinata, oltre che all'osservanza delle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore, anche alle condizioni di cui agli articoli seguenti, sotto pena di decadenza.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura dei rischi all'estero presso altre compagnie od altri enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituire ai termini dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella somma di effettive L. 200,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e dal testo di legge tributaria sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima ditta Enea Gardini.

Roma, addì 9 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1927.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni del distretto delle imposte di San Demetrio e per il comune di Bussi del distretto di Popoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per i Comuni del distretto delle imposte di San Demetrio e per il comune di Bussi del distretto di Popoli;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° dicembre 1927 pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Demetrio e pel comune di Bussi del congenere ufficio distrettuale di Popoli, e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1927.

Approvazione di tariffe adottate dalla Società di assicurazione sulla durata della vita umana « Fondiaria Vita » con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254 e il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Fondiaria Vita » con sede in Firenze, tendente ad ottenere l'approvazione di varie tariffe da sostituire a quelle attualmente in vigore;

Viste le basi tecniche adottate nei calcoli;

Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate in conformità degli esemplari debitamente autenticati, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, adottate dalla Società di assicurazioni « Fondiaria Vita » con sede in Firenze, in sostituzione di quelle attualmente in vigore:

a) Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione a vita intera, verso pagamento di un premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca questa avvenga;

b) Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione a vita intera verso pagamento di un premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca questa avvenga;

c) Tariffa n. 3, relativa all'assicurazione a vita intera, verso pagamento di un premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca questa avvenga;

d) Tariffa n. 4, relativa all'assicurazione, a vita intera verso pagamento di premio decrescente, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca questa avvenga;

e) Tariffa n. 5, relativa all'assicurazione a vita intera, senza visita medica, verso pagamento di un premio annuo,

di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca questa avvenga;

f) Tariffa n. 6, relativa all'assicurazione a vita intera a premio annuo su due teste, di un capitale pagabile al primo decesso;

g) Tariffa n. 7, relativa all'assicurazione, vita intera a premio annuo su due teste, di un capitale pagabile al secondo decesso;

h) Tariffa n. 16, relativa all'assicurazione verso pagamento di un premio annuo di una rendita pagabile al beneficiario in caso di morte del contraente, entro un numero di anni prestabilito;

i) Tariffa n. 31, relativa all'assicurazione mista verso pagamento di un premio annuo di un capitale pagabile ad un termine prestabilito, se l'assicurato è ancora in vita, o, immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato;

l) Tariffa n. 33, relativa all'assicurazione mista verso pagamento di un premio decrescente, di un capitale pagabile ad un termine prestabilito, se l'assicurato è ancora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato;

m) Tariffa n. 34, relativa all'assicurazione mista senza visita medica, verso un premio annuo di un capitale pagabile ad un termine prestabilito se l'assicurato è ancora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato;

n) Tariffa n. 35, relativa all'assicurazione mista su due teste, di un capitale pagabile ad un termine prestabilito se a tale epoca entrambi gli assicurati sono in vita, o immediatamente in caso di premorienza di uno di essi;

o) Tariffa n. 36, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale pagabile dopo un termine prestabilito sia in vita o non a tale epoca l'assicurato.

Roma, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1927.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Milano ad istituire un'agenzia in Cassano-Magnago (Varese).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Sentito l'Istituto d'emissione;

Decreta:

La Banca Popolare, società anonima cooperativa di Milano è autorizzata ad istituire una propria agenzia in Cassano-Magnago (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETI MINISTERIALI 5 dicembre 1927.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Bianca Elide Fabbri nata a Portomaggiore (Ferrara) il 13 ottobre 1896 da Augusto e da Maria Dioli trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Bianca Fabbri il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 novembre 1927 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Bianca Elide Fabbri il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: SUARDO.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Arnaldo Antonio Luigi Panizza nato a Varallo Sesia (Novara) il 5 dicembre 1893 da Rienzi e da Italia Sommariva trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Arnaldo Panizza il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 novembre 1927 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Arnaldo Antonio Luigi Panizza il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: SUARDO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Baldas fu Giuseppe, nato a S. Vito-Gradisca il 29 agosto 1855 e residente a Trieste, via Giustinelli, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Baldassi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Baldas è ridotto in « Baldassi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Maria Baldas nata Kociancic di Andrea, nata il 28 luglio 1860, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Cauz fu Antonio, nato a Trieste il 20 ottobre 1885 e residente a Trieste, Chiarbola Inf. Ponziana, 257, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cauto »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Cauz è ridotto in « Cauto ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Cauz nata Runco fu Gregorio, nata il 4 ottobre 1897, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edmondo Nitsche di Giuseppe nato a Trieste il 14 novembre 1860 e residente a Trieste, via S. Michele, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nice »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edmondo Nitsche è ridotto in « Nice ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Nitsche nata Puntin di Antonio, nata il 5 dicembre 1865, moglie;
2. Egone di Edmondo, nato il 3 dicembre 1900, figlio;
3. Giorgio di Edmondo, nato il 12 maggio 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leo Luttinger fu Marco, nato a Kamena (Bucovina) il 13 febbraio 1896 e residente a Trieste, via Tor San Pietro 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luttini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leo Luttinger è ridotto in « Luttini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Luttinger nata Simon di Ermanno, nata il 23 dicembre 1892, moglie;
2. Guido di Leo, nato il 27 agosto 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marino Valensich fu Giovanni, nato a Trieste il 23 agosto 1903 e residente a Trieste, via di Romagna, 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marino Valensich è ridotto in « Valenti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eleonora Valensich, nata Rencel, di Giovanni, nata il 19 maggio 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Zacevich di Giovanni, nato a Lussinpiccolo il 22 settembre 1876 e residente a Trieste, Pendice Scorcola, 324, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zacevini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Zacevich è ridotto in « Zacevini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alice Zacevich, nata Fabian, di Francesco, nata il 10 settembre 1885, moglie;
2. Paola di Pietro, nata il 3 novembre 1906, figlia;
3. Silvana di Pietro, nata il 20 gennaio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Ieric fu Luigi, nato a Trieste il 28 settembre 1875 e residente a Trieste, via Commerciale, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ierini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Ieric è ridotto in « Ierini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Ierich nata Poli, di Giuseppe, nata il 20 novembre 1876, moglie;
2. Lidia Olga, di Federico, nata il 4 dicembre 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Lechner fu Enrico, nato a Trieste il 22 settembre 1893 e residente a Trieste, via Alessandro Manzoni, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Leuardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Lechner è ridotto in « Lenardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Lechner, nata Urabitz, fu Enrico, nata il 19 settembre 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Katalinic fu Marino, nato a Traù il 30 maggio 1876 e residente a Trieste, via Ghirlandaio, 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cattalini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Katalinic è ridotto in « Cattalini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Katalinic, nata Bencina, di Bartolomeo, nata il 19 novembre 1878, moglie;
2. Federico di Antonio, nato il 12 dicembre 1909, figlio;
3. Mario di Antonio, nato il 26 ottobre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Kriuz fu Giovanni, nato a Trieste il 17 settembre 1899 e residente a Trieste, via della Tesa, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Criutti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Kriuz è ridotto in « Criutti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Kriuz, nata Costanzo, di Pietro, nata il 18 dicembre 1899, moglie;
2. Vittorio di Vittorio, nato il 27 dicembre 1919, figlio;
3. Dorina di Vittorio, nata il 28 luglio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gastone Gallovich fu Giovanni, nato a Trieste il 4 giugno 1897 e residente a Trieste, piazza Foraggi, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Galli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gastone Gallovich è ridotto in « Galli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Gallovich, nata Kaltenbrunner, di Arturo, nata il 2 maggio 1896, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 18 ottobre 1926 presentata dal sig. Cassar Corrado per la riduzione del suo cognome Cassar in quello di « Casari »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del sig. Cassar Corrado figlio di fu Giuseppe e della fu Gabasch Elisabetta, nato a Magrè il 29 luglio 1889, è ridotto nella forma italiana di « Casari » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando

per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 5 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze nella seduta del 16 dicembre 1927, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo all'autonomia dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno per la convenzione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica S. Pietro Cavarzere (Venezia).

Con decreto n. 8549 del 17 dicembre 1927 - Anno VI, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica S. Pietro Cavarzere (Venezia) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 18 giugno 1926 e 29 aprile 1927, modificandone d'ufficio gli articoli 34 e 53 per sopprimere le disposizioni che, in contrasto con le norme del vigente testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, attribuiscono al Prefetto la competenza a decidere sui ricorsi contro le deliberazioni in genere degli organi consorziali, e l'art. 49 per chiarire che le variazioni ai criteri di classifica dei terreni, dopo la deliberazione dell'assemblea generale, devono essere approvate dal Ministero.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione della Società anonima Anglo-American Assurance Company, in Milano.

Il curatore della fallita società anonima « Anglo-Italian Assurance Company » con sede in Milano, ha chiesto che sia ordinato la cancellazione di vincolo ipotecario esistente per la somma di L. 1,150,000 sullo stabile già di proprietà della Compagnia sito in Milano, via Principe Umberto, 27, inscritto a favore della massa degli assicurati per contratti formanti il portafoglio italiano i cui diritti al riparto delle attività della società stessa sono stati stabiliti dal concordato in data 10 febbraio 1927, omologato con sentenza del Tribunale di Milano in data 20 aprile 1927.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso alla Direzione generale del lavoro, della previdenza e credito - Divisione assicurazioni private - (Ministero dell'economia nazionale) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Roma, addì 26 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 5 % per le opere edilizie di Roma emesse in base alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 (Serie 3ª), e 28 giugno 1892, n. 299.

Col pagamento degli interessi al 1º gennaio 1928 rimane esaurita la serie di cedole annesse alle obbligazioni 5 % per le opere edilizie di Roma, emesse in base alle sopra citate leggi e al Regio decreto 14 maggio 1893, n. 262.

A cura di questa Direzione generale verrà rilasciato un nuovo foglio di 30 cedole comprendente quelle:

dal n. 71 per la scadenza 1º luglio 1928
al n. 100 per la scadenza 1º gennaio 1943.

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, i possessori delle obbligazioni anzidette dovranno presentarle, a partire dal 1º gennaio 1928, o direttamente a questa Direzione generale, oppure alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, presso gli stabilimenti della Banca d'Italia nei capoluoghi di provincia, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo di numero di iscrizione, colla indicazione della loro quantità e valore nominale complessivo, su apposita distinta, in doppio esemplare, in carta libera fornita dall'Amministrazione, datata e sottoscritta in modo chiaro dal richiedente, col nome, cognome, paternità e domicilio.

Roma, 20 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore capo della Divisione G. L.: SINIBALDI.

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 21 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	72.59	Belgrado	32.55
Svizzera	356.05	Budapest (Pengo)	3.22
Londra	89.978	Albania (Franco oro)	358.10
Olanda	7.46	Norvegia	4.90
Spagna	306.30	Russia (Cervonetz)	95 —
Belgio	2.58	Svezia	4.98
Berlino (Marco oro)	4.406	Polonia (Sloty)	209 —
Vienna (Schillinge)	2.605	Danimarca	4.95
Praga	54.75	Rendita 3,50 %	70 —
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.955	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino Carta	7.90	Consolidato 5 %	80.45
New York	18.427	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.435	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.10
Oro	355.55		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.